Confindustria
Monitor Legislativo del 19 maggio 2022

Aiuti di stato:
Il Quadro temporaneo a sostegno dell'economia nell'emergenza da Covid-19

Adempimenti delle imprese

Prof. Avv. Benedetto Santacroce

SANTACROCE

Il *Temporary Framework* nell'ordinamento italiano

Art. 1, commi 13-17 DL 41/2021

Regime «a ombrello»

ESENZIONI FISCALI

- Art. 24 DL 34/2020 – Esonero IRAP
- Art. 129-bis DL 34/2020 – Agevolazioni Comune di Campione d'Italia
- Art. 177 DL 34/2020 – Esenzione 1° rata IMU settore turistico;
- Art. 78, co. 1, DL 104/2020 – Esenzione 2° rata IMU settore turistico;
- Art. 78, co. 3, DL 104/2020 – Esenzione IMU 2021 per cinema, teatri, sale;
- Art. 9 DL 137/2020 – Cancellazione 2° rata IMU
- Art. 9-bis DL 137/2020- altre esenzioni IMU;
- Art. 1, co. 559 L. 178/2020 – Esenzione 1° rata IMU 2021 settore turismo;
- Art. 6, co. 5, DL 41/2021 - Esonero canone RAI
- Art. 6- sexies DL 41/2021 – altre esenzioni IMU

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 25 DL 34/2020 – contributo a f.p.;

Art. 1, DL 137/2020 – operatori Iva misure restrittive;

Art. 1-bis DL 137/2020 - operatori Iva misure restrittive dpcm 3.11.2020;

Art. 1-ter DL 137/2020 – estensione art.1;

Art. 2 DL 172/2020 – attività ristorazione;

Art. 1, DL 41/2021 – operatori economici;

Art. 1-ter DL 41/2021 – start up;

Art. 1, co. 1-4 DL 73/2021 – contributo automatico.

Art. 1, co. 5-15 DL 73/2021 – contributo alternativo;

Art. 1, co 16-27 DL 73/2021 – contributo perequativo;

Art. 1, co.30-bis DL 73/2021 – operatori con fatturato superiore 10 mln euro.

CREDITI D'IMPOSTA

Art. 28 DL 34/2020 – Canoni locazione immobili non abitativi e affitto d'azienda;

Art. 120 DL 34/2020 – Adeguamento ambienti di lavoro;

Art. 8 DL 137/2020 – canoni locazione immobili non abitativi

Art. 8-bis DL 137/2020 – canoni locazione immobili non abitativi nuove misure restrittive dpcm 3.11.2020;

Art. 1, co. 602 L. 178/2020 – proroga gennaio-aprile 2021 sui canoni per il settore turistico;

Art. 4 DL 73/2021 – Estensione credito d'imposta art. 28 DL 34/2020

Il *Temporary Framework* nell'ordinamento italiano

Regime a ombrello

Estensione nuovi massimali sezione 3.1 (1,8 mln V modifica)

*Gli aiuti elencati al comma 13, fruiti alle condizioni e nei limiti del 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea, possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione. Le imprese presentano un'apposita **autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente***

Allocazione misura alla sezione 3.12

Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.

«impresa unica»

*Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di **impresa unica** ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»*

Con DM sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.

Il *Temporary Framework* nell'ordinamento italiano

Regime a ombrello

Approvato con Decisione C(2021) 7521 del 15.10.2021

Questioni temporali

Fino al 27.01.2021

- Sezione 3.1 – Massimale di 800.000 euro;
- Sezione 3.12 – Massimale di 3 mln euro.

A partire dal 28.01.2021

- Sezione 3.1 – Massimale di 1,8 mln euro, tenuto conto degli aiuti già fruiti;
- Sezione 3.12 – Massimale di 10 mln euro, tenuto conto degli aiuti già fruiti.

Momento di concessione

1) Data di approvazione domanda di aiuto, se la concessione è subordinata a tale domanda;

2) Data di deposito delle dichiarazione o di approvazione della compensazione, per i crediti d'imposta;

3) Data di entrata in vigore della norma, negli altri casi.

Il *Temporary Framework* nell'ordinamento italiano

D.M. 11.12.2021 (G.U. del 20.01.2022)

AUTODICHIARAZIONE

Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti, i soggetti beneficiari degli aiuti indicati all'art. 1, comma 13 del D.L. n. 41/2021, presentano all'AdE una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR 445/2000), avente ad oggetto il rispetto dei requisiti e dei massimali stabiliti nelle sezioni 3.1 e 3.12 del TF.

Per la Sezione 3.1	**Il rispetto del limite di 800.000, per le misure fruite fino al 27.01.2021; di 1,8 mln di euro, per le misure fruite dal 28.01.2021, tenuto conto di quanto già beneficiato in precedenza. Per il massimale, occorre tenere conto delle relazioni di controllo tra imprese, rilevanti ai fini della definizione di IMPRESA UNICA.**
Per la Sezione 3.12	**Il rispetto del limite di 3 mln, per le misure fruite fino al 27.01.2021; di 10 mln di euro, per le misure fruite dal 28.01.2021, tenuto conto di quanto già beneficiato in precedenza. Gli operatori dovranno inoltre attestare che:** - **l'ammontare complessivo del fatturato e corrispettivi, registrati nel periodo rilevante per la spettanza della singola misura, a condizione che lo stesso sia compreso tra il 01.03.2020 e il 31.12.2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 01.03.2020 e il 31.12.2021, sia inferiore al 30%;** - **l'importo dell'agevolazione non sia superiore al 70% (o 90%) dei costi fissi non coperti, sostenuti nello stesso periodo del punto precedente;** **Per il massimale, occorre tenere conto delle relazioni di controllo tra imprese, rilevanti ai fini della definizione di IMPRESA UNICA.**

© Santacroce & Partners

Il *Temporary Framework* nell'ordinamento italiano

Obblighi dichiarativi

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

	Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma Numero	Comma Estensione	Comma Lettera
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11

RS401

Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante
11-A	12	13	14	15	16	17 ,00

DATI DEL PROGETTO

Data inizio	Data fine	Codice Regione	Codice Comune
18 giorno mese anno	19 giorno mese anno	20	21

Obiettivo	Tipologia costi	Costi agevolabili	Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante
25	26	27 ,00	28	29 ,00

IMPRESA UNICA

RS402

Codice fiscale 1		Codice fiscale 2	
Codice fiscale 3		Codice fiscale 4	
Codice fiscale 5		Codice fiscale 6	

Assenza Impresa Unica ☐

Deroga per il Modello Redditi 2022 (v. istruzioni p. 171)

Disciplina Generale

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti che, nel periodo d'imposta in cui si riferisce la dichiarazione, hanno beneficiato di:

- Aiuti fiscali «automatici» (non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione);
- Aiuti subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

ATTENZIONE Nel presente prospetto ***non vanno indicati i dati*** *relativi agli aiuti di Stato* ***che rientrano nell'ambito*** *della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final* ***"Quadro temporaneo*** *per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework) e successive modifiche,* ***i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati all'Agenzia delle entrate mediante l'autodichiarazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021****, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022 (per maggiori dettagli si rinvia alle istruzioni per la compilazione della citata autodichiarazione).*

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Provv. n. 143438 del 27.04.2022

Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 del QT

In attuazione art. 3, comma 5, D.M. 11.12.2021

Definizione delle modalità di restituzione delle eccedenze dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del QT

In attuazione art. 4, comma 3, D.M. 11.12.2021

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economica nell'emergenza epidemiologica da Convid-19

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Regime sanzionatorio

Omissione

Falsità dei dati

«*L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in* ***sanzioni amministrative*** *o,* ***in alcuni casi, penali***»

Capo VI DPR 445/2000 – Sanzioni (artt. 73 e ss.)

Art. 76 «*Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e' aumentata da un terzo alla metà L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.*»

Al soggetto autore di una falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà possono essere applicabili le sanzioni previste dall'art. 483 c.p. «Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico»

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Termine presentazione

DAL 28.04.2022

AL 30.06.2022

Per i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata art. 5, co. 1-9 DL 41/2021 (c.d. definizione «avvisi bonari»)

- Entro il 30.06.2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della 1° rata.
- Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30.6.2022, i contribuenti che hanno beneficiato degli altri aiuti del regime ombrello, sono tenuti a presentare:

1) una prima dichiarazione, entro il 30.06.2022;

2) una seconda dichiarazione, oltre il 30.06.2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia già stata inclusa nella prima dichiarazione.

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

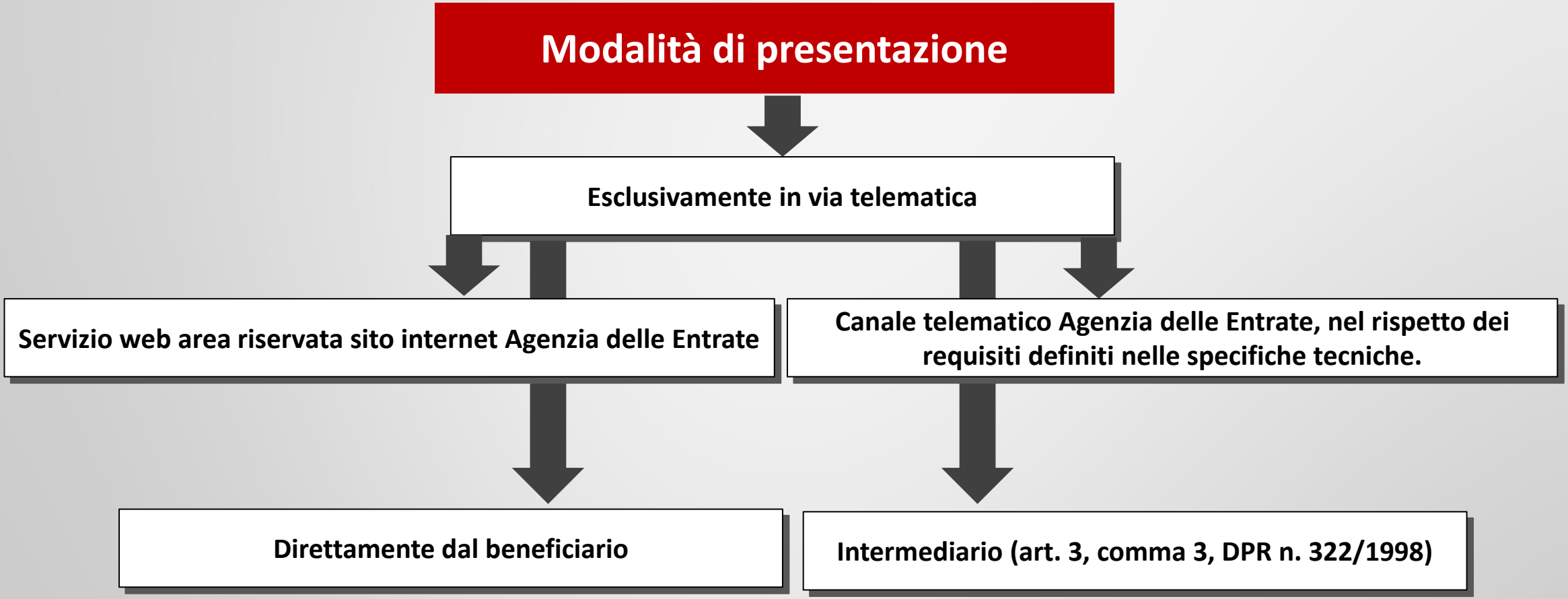

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Soggetti obbligati

«Operatori economici» che hanno beneficiato delle misure per le quali si applica il «regime ombrello»

- Società di capitali
- Società di persone
- Enti non commerciali
- Persone fisiche

Soggetti esentati

Coloro che abbiano già presentato una dichiarazione sostitutiva per fruire di una delle misure indicate nell'art. 1, comma 13, DL n. 41/2021 (es. contributo «perequativo», art. 1, commi 16-27 del DL 73/2021)

Ad eccezione

- Il beneficiario abbia successivamente fruito di ulteriori tra quelli indicati nell'art. 1, comma 13, D.L. n. 41/2021
  - Dati Aiuti successivi + Aiuti già indicati
- Aiuti riconosciuti ai fini IMU, senza aver compilato Quadro C «Elenco Comuni»
- Il beneficiario sia tenuto a compilare Quadro D («Aiuti allocati nelle Sez. 3.1 e 3.12 e aiuti da riversare»)

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Soggetti obbligati

Compilazione Frontespizio

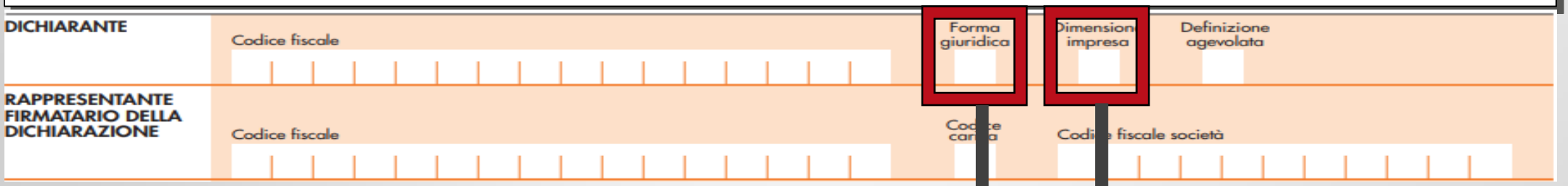

Per gli aiuti elencati nel quadro A per i quali siano presenti i campi «Settore» e «Codice Attività»

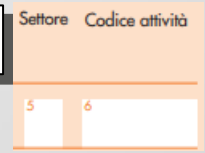

Il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022. In tal caso, occorre indicare i campi «Forma Giuridica» e «Dimensioni Impresa»

Forma Giuridica (esempio)
- **PF** (persona fisica);
- **SN** (società in nome collettivo);
- **SP** (società per azioni)

Dimensione impresa
- **1** (microimpresa);
- **2** (piccola impresa);
- **3** (medio impresa);
- **4** (grande impresa)

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Monitoraggio massimali

Misure indicate nel Quadro A (Sezione I)

QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

Tutte le altre misure riconosciute nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 («Altri Aiuti» Sezione II)

SEZIONE II	ALTRI AIUTI		
		Sez. 3.1	Sez. 3.12
	Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)		

Le istruzioni forniscono solo alcune esemplificazioni **non esaustive**, limitate ad alcuni bonus fiscali, quali quello per il rafforzamento patrimoniale (articolo 26 del DL 34/2020) e il bonus "tessile/moda" sulle rimanenze (articolo 48-bis DL 34/2020).

«Il controllo del rispetto delle Sezioni 3.1 e 3.12, attraverso la presente dichiarazione, anche per le misure non ricomprese nel regime ombrello è effettuato limitatamente ai massimali previsti dalla V modifica del Temporary Framework»

Rinvio Decisione C(2022) 171 del 11.01.2022

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Monitoraggio massimali

Momento di CONCESSIONE di ogni singola misura

Contributi a fondo perduto

«Data di erogazione del contributo a fondo perduto»

Esenzioni fiscali

«Data di entrata in vigore della norma»

Crediti d'imposta

«Data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purchè effettuata entro il 30.06.2022»

«Data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:

- *Data di maturazione;*
- *Data rilascio ricevuta presa in carico;*
- *Data di presentazione del modello F24»*

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Monitoraggio massimali

Crediti d'imposta

Risposta Interpello n. 153 del 23.3.2022

È rimessa alla scelta del contribuente l'individuazione della data di fruizione del credito di imposta locazioni ai fini dell'applicazione dei massimali previsti per la maturazione degli Aiuti di Stato.

In casi di cessione, atteso che la soglia riguarda la maturazione del credito e non la compensazione, il suo raggiungimento deve essere valutato in capo al beneficiario originario e il cessionario non può goderne oltre quanto a questo spettante.

Risposta Interpello n. 237 del 29.4.2022

Spetta al contribuente decidere se considerare come «data di concessione» dell'aiuto, al fine di applicare i diversi massimali, quella della presentazione della dichiarazione dei redditi o quella della compensazione in F24 ma, in ogni caso, «*la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2022*».

Con la VI modifica, in relazione ai crediti d'imposta ex. Art. 28 del D.L. n. 34/2020, **la Commissione ha autorizzato solo l'estensione temporale al 30.6.2022, non anche i massimali, che restano invariati a 1,8 mln di euro, nella suddivisione temporale fino al 27.01.2021 – dal 28.01.2021**

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Allocazione misura 3.1 nella sezione 3.12

Individuazione «periodo ammissibile»

Tale periodo deve essere compreso tra il 01.03.2020 e il 31.12.2021, ovvero in un periodo di almeno un mese, comunque compreso tra il 01.03.2020 e il 31.12.2021.

«*Il beneficiario delle misure può dunque individuare il periodo ammissibile più favorevole sulla base della conoscenza dell'andamento della propria impresa, in modo che gli aiuti possano coprire i costi fissi non coperti sostenuti in tale periodo (in misura non superiore al 70% o al 90% a seconda della dimensione dell'impresa) e sempre che nel periodo individuato come ammissibile, abbia subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019*».

Calcolo riduzione di fatturato 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019

Individuazione dei costi fissi non coperti

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Determinazione costi fissi non coperti

Costi fissi, indipendentemente dal livello di produzione, sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

Ai fini del calcolo per la determinazione dei costi fissi non coperti, **occorre considerare tutte le misure di sostegno ricevute dal beneficiario nel corso dello stesso periodo ammissibile** e non soltanto quelle qualificabili come aiuti di Stato. Il beneficiario che ha fruito, ad esempio, di una misura di aiuto approvata nell'ambito della Sezione 3.1 o di altra Sezione del Temporary Framework **e che impatta o riduce i costi fissi del periodo ammissibile, è tenuta a nettizzare dalla base di calcolo per determinare i costi fissi non coperti l'ammontare del beneficio destinato alla copertura di un costo fisso**.

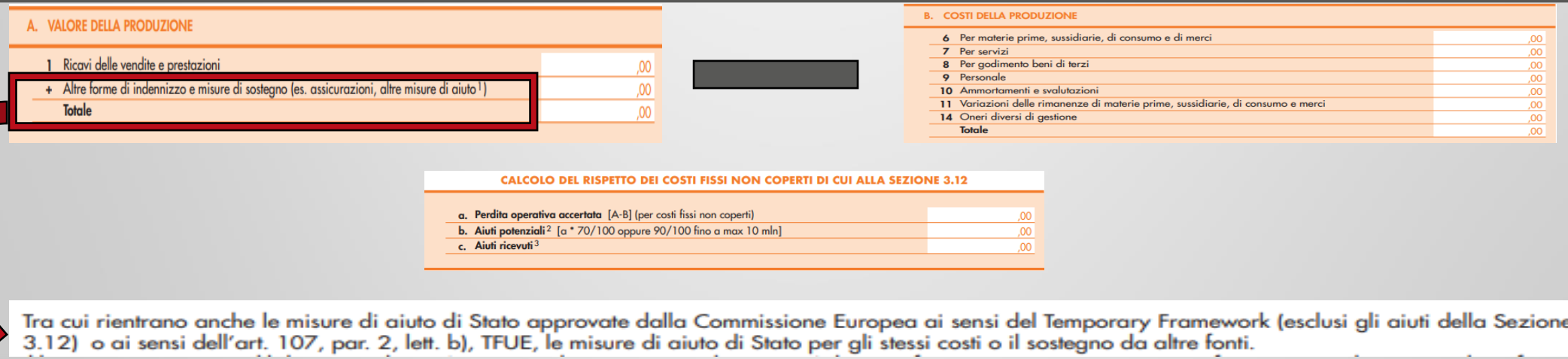

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1	Ricavi delle vendite e prestazioni	,00
+	Altre forme di indennizzo e misure di sostegno (es. assicurazioni, altre misure di aiuto[1])	,00
	Totale	,00

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
7	Per servizi	,00
8	Per godimento beni di terzi	,00
9	Personale	,00
10	Ammortamenti e svalutazioni	,00
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
14	Oneri diversi di gestione	,00
	Totale	,00

CALCOLO DEL RISPETTO DEI COSTI FISSI NON COPERTI DI CUI ALLA SEZIONE 3.12

a.	**Perdita operativa accertata** [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00
b.	**Aiuti potenziali**[2] [a * 70/100 oppure 90/100 fino a max 10 mln]	,00
c.	**Aiuti ricevuti**[3]	,00

Tra cui rientrano anche le misure di aiuto di Stato approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework (esclusi gli aiuti della Sezione 3.12) o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, le misure di aiuto di Stato per gli stessi costi o il sostegno da altre fonti.

Il *Temporary Framework* nell'ordinamento italiano

Calcolo dei costi fissi non coperti

CALCOLO DEI COSTI FISSI NON COPERTI (SEZIONE 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK)

A.	**VALORE DELLA PRODUZIONE**	
1	Ricavi delle vendite e prestazioni	,00
+	Altre forme di indennizzo e misure di sostegno (es. assicurazioni, altre misure di aiuto[1])	,00
	Totale	,00
B.	**COSTI DELLA PRODUZIONE**	
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
7	Per servizi	,00
8	Per godimento beni di terzi	,00
9	Personale	,00
10	Ammortamenti e svalutazioni	,00
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
14	Oneri diversi di gestione	,00
	Totale	,00
	Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00

CALCOLO DEL RISPETTO DEI COSTI FISSI NON COPERTI DI CUI ALLA SEZIONE 3.12

a.	**Perdita operativa accertata** [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00
b.	**Aiuti potenziali**[2] [a * 70/100 oppure 90/100 fino a max 10 mln]	,00
c.	**Aiuti di Stato ricevuti**[3] (di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework)	,00

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Art. 4 D.M. 11.12.2021

Superamento massimali

1. In caso di superamento dei massimali, l'importo eccedente deve essere volontariamente restituito dal beneficiario

2. In caso di mancata restituzione volontaria, il corrispondente importo è sottratto agli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa

3. In assenza di nuovi aiuti, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

Importo da restituire / sottrarre / recuperare è comprensivo degli interessi da recupero (Reg. CE n. 794/2004)

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Art. 4 D.M. 11.12.2021

Superamento massimali

Importi eccedenti

Volontariamente restituiti

Sottratti da aiuti successivi

Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2021

Modalità art. 17 D.lgs. N. 241/1997 (no compensazione)

Con separata Risoluzione Cod. tributo da utilizzare per riversamento volontario

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Superamento massimali

Interessi da recupero (Reg. 794/2021)

Art. 9 – Metodo di fissazione

- È un tasso percentuale annuo, fissato per ogni anno civile.
- Calcolato sulla base media dei tassi swap interbancari a cinque anni per i mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno precedente, maggiorata di 75 punti base

Art. 10 - Pubblicazione

La Commissione pubblica i tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato, in vigore e storici, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e a scopo informativo su Internet

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1° ottobre 2021

[*Pubblicata ai sensi dell'articolo 10* del regolamento (CE) *n. 794*/2004 della Commissione (1)]

(2021/C 392/02)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell'uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente disposto in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 340 del 24.8.2021, pag. 3.

Dal	Al	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK
1.10.2021	...	- 0,45	- 0,45	0,00	- 0,45	**1,03**	- 0,45	**0,03**	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	0,22	**1,46**	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	**0,18**	- 0,45	1,75	- 0,01	- 0,45	- 0,45	0,17
1.9.2021	30.9.2021	- 0,45	- 0,45	0,00	- 0,45	**0,82**	- 0,45	0,04	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	0,22	**1,22**	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	0,15	- 0,45	1,75	**- 0,01**	- 0,45	- 0,45	**0,17**
1.7.2021	31.8.2021	- 0,45	- 0,45	0,00	- 0,45	**0,60**	- 0,45	0,04	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	0,22	**0,93**	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	0,15	- 0,45	1,75	0,01	- 0,45	- 0,45	0,15
1.6.2021	30.6.2021	- 0,45	- 0,45	0,00	- 0,45	0,50	- 0,45	0,04	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	0,22	0,80	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	0,15	- 0,45	1,75	0,01	- 0,45	- 0,45	**0,15**
1.5.2021	31.5.2021	- 0,45	- 0,45	0,00	- 0,45	0,50	- 0,45	0,04	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	0,22	0,80	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	0,15	- 0,45	1,75	**0,01**	- 0,45	- 0,45	0,11
1.4.2021	30.4.2021	- 0,45	- 0,45	0,00	- 0,45	**0,50**	- 0,45	0,04	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	0,22	0,80	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	0,15	- 0,45	**1,75**	- 0,02	- 0,45	- 0,45	0,11
1.3.2021	31.3.2021	- 0,45	- 0,45	0,00	- 0,45	0,44	- 0,45	**0,04**	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	0,22	0,80	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	**0,15**	- 0,45	2,07	- 0,02	- 0,45	- 0,45	**0,11**
1.2.2021	28.2.2021	- 0,45	- 0,45	0,00	- 0,45	0,44	- 0,45	**0,05**	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	0,22	0,80	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,45	**0,19**	- 0,45	2,07	**- 0,02**	- 0,45	- 0,45	**0,12**
1.1.2021	31.1.2021	**- 0,45**	**- 0,45**	**0,00**	**- 0,45**	**0,44**	**- 0,45**	**0,06**	**- 0,45**	**- 0,45**	**- 0,45**	**- 0,45**	**- 0,45**	**0,22**	**0,80**	**- 0,45**	**- 0,45**	**- 0,45**	**- 0,45**	**- 0,45**	**- 0,45**	**- 0,45**	**0,23**	**- 0,45**	**2,07**	**0,00**	**- 0,45**	**- 0,45**	**0,15**

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Superamento massimali

In caso di superamento dei massimali occorre dichiarare tale situazione nell'apposito riquadro «Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework»

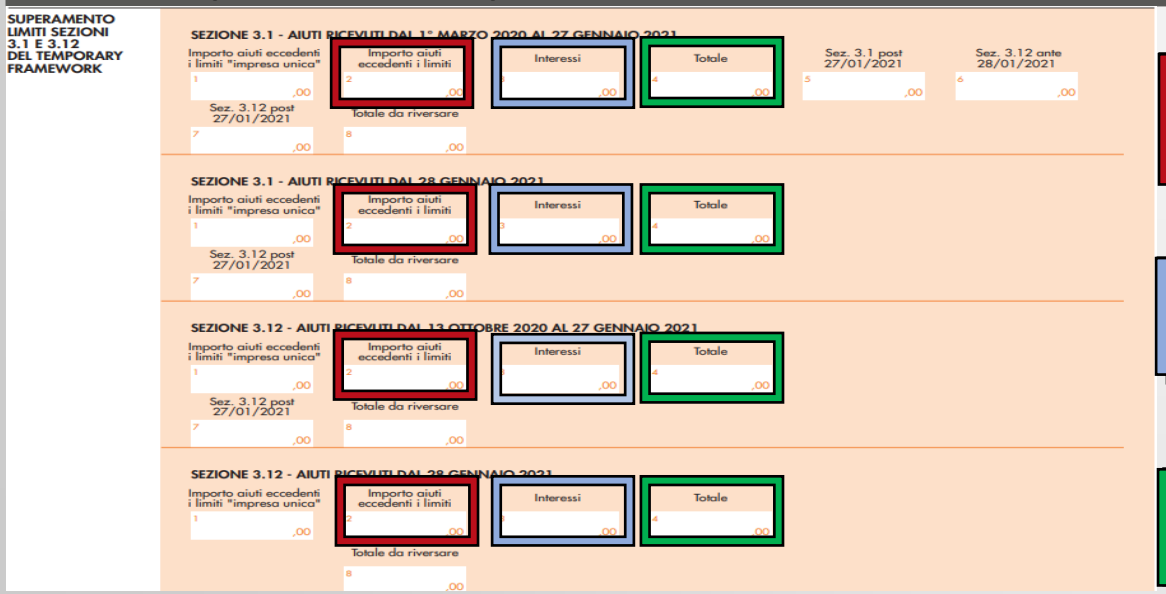

Col. 2 → Importo eccedente il massimale riferito alla sezione e periodo di riferimento

Col. 3 → Importo degli interessi, calcolati secondo Reg. 794/2004

Col. 4 → La somma degli importi Col. 2 + Col. 3

L'importo eccedente i massimali, da riportare nel riquadro, deve riferirsi ai soli aiuti del regime ombrello (Riquadro A). Non invece nel caso in cui l'importo eccedente si riferisca agli altri aiuti riconosciuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 per i quali è compilata la sezione «Altri Aiuti»

© Santacroce & Partners

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Superamento massimali

Verificare se vi è possibilità di scomputare il massimale, fruendo del plafond disponibile per la stessa sezione in un periodo successivo (Sezione 3.1), o in Sezione 3.12 se sussistono requisiti.

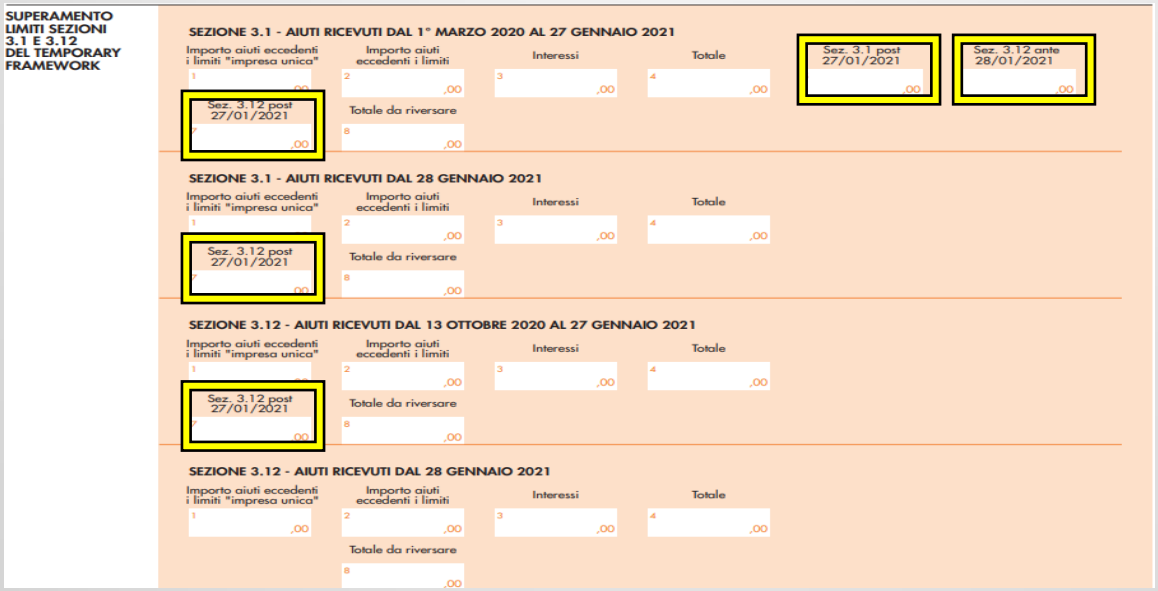

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Superamento massimali

Verificare se vi è possibilità di scomputare il massimale, fruendo del plafond disponibile per la stessa sezione in un periodo successivo (Sezione 3.1), o in Sezione 3.12 se sussistono requisiti.

Sezione	Periodo eccedenza	Dove scomputare	Condizioni sezione 3.12	Colonna
3.1	Dal 01.03.2021 al 27.01.2021	a) Sez. 3.1 post 28.01.2021;	a) No	**Col. 5**
		b) Sez. 3.12 ante 28.01.2021;	b) Si	**Col. 6**
		c) Sez. 3.12 post 28.01.2021	c) Si	**Col. 7**
3.1	Dal 28.01.2021	Sez. 3.12 post 27.01.2021	Si	**Col. 6**
3.12	Dal 13.10.2020 al 27.01.2021	Sez. 3.12 post 27.01.2021	Si	**Col. 6**
3.12	Dal 28.01.2021	X	X	X

© Santacroce & Partners

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Superamento massimali

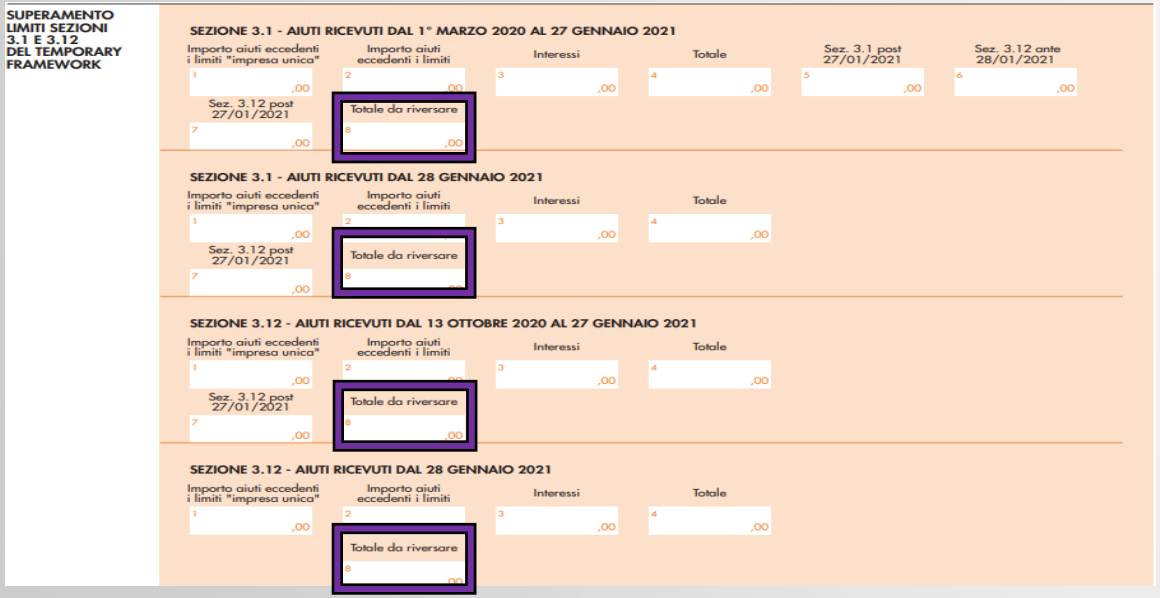

Col. 8

Dovranno essere indicati gli importi eccedenti che il beneficiario:

a) Intende volontariamente restituire;

b) Intende sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali

Importi riportati, con riferimento alla singola misura agevolativa indicata nella colonna 1 del Quadro D, nelle colonne 6 e 7 del medesimo quadro D, indicando importo dell'eccedenza da riversare e interessi da recupero.

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Allocare stessa misura in sezione 3.1 e 3.12

Risulta possibile allocare la stessa misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendo i requisiti previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

1

Occorre barrare entrambe le caselle del Quadro A «Sez. 3.1» e «Sez. 3.12»

2

Compilare:

- Colonna 1 Quadro D, indicando Codice Aiuto che si intende allocare in entrambe le Sezioni 3.1 e 3.12;
- Campi 2 e 4 del Quadro D indicando, rispettivamente, l'importo della misura allocato nella Sezione 3.1 e quello in 3.12;
- Campi 3 e 5 del Quadro D, indicando la quota degli importi già riportati nei campi 2 e 4 che sono eventualmente dichiarati nel prospetto «Aiuti di Stato» del modello Redditi/IRAP 2021, relativi al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020.

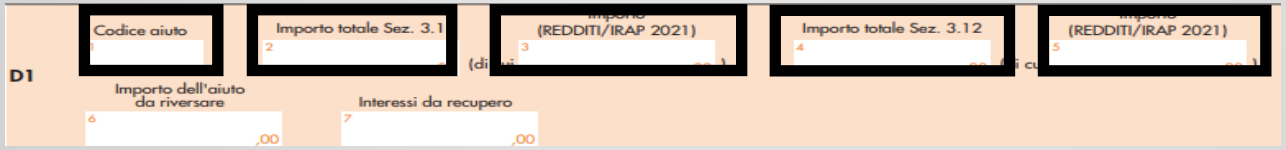

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Impresa unica

Per il rispetto dei massimali si tiene conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di «impresa unica» utilizzata in materia di aiuti di Stato

Va barrata la casella di cui al punto F) Sezione 3.1

F) ☐ che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti A) e B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.

Va barrata la casella di cui al punto M) Sezione 3.12

M) ☐ che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti B) e C) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.

Va compilato Quadro B per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo

QUADRO B - ELENCO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'IMPRESA UNICA

	Codice fiscale
B1	
B2	
B3	

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Impresa unica

In caso di superamento dei massimali da parte dell'«impresa unica», occorre compilare il Quadro «Superamento Limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework»

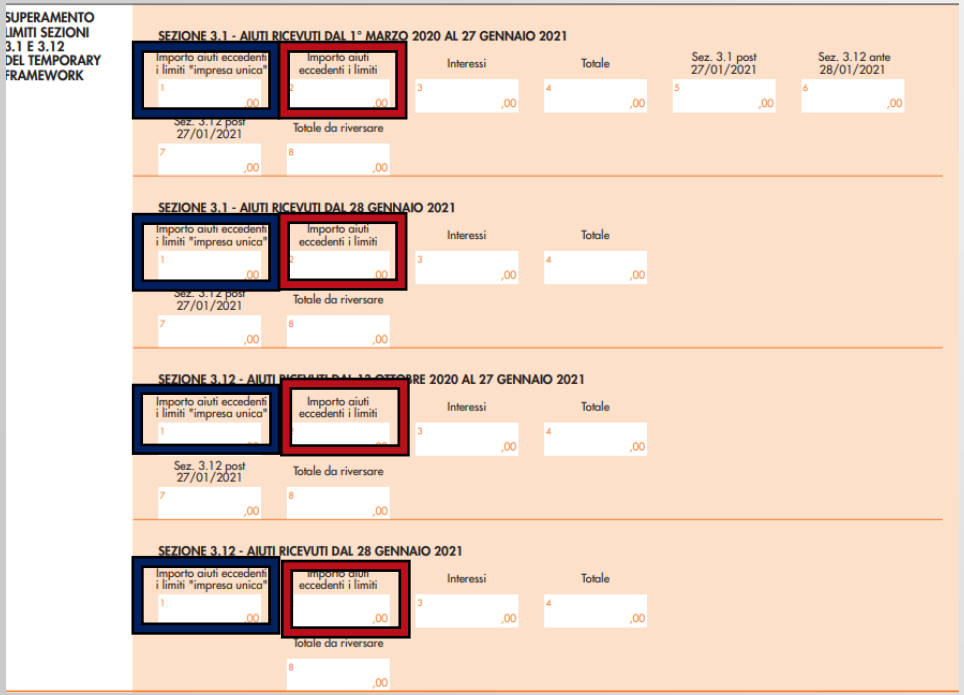

Col. 1 → Importo eccedente il massimale riferito all'impresa unica

Col. 2 → Importo eccedente il massimale riferito unicamente al soggetto dichiarante

Concetto di *impresa unica*

Premessa. Il concetto di «impresa» nella giurisprudenza europea

CGUE: C-49/07, C-222/04, C-164/01, C-184/98, C-35/96, C-244/94, C-41/90

Lo status o la forma giuridica

Associazioni, fondazioni, enti societari, imprese familiari, enti pubblici o privati, lavoratori autonomi

Non rileva

Nozione «Impresa»

Rileva

Esercizio di «*attività economica*»

Lo scopo o l'oggetto sociale

Enti con o senza scopo di lucro

Diretto

Ipotesi più comune, in cui l'ente si interpone direttamente nel mercato di riferimento, offrendo propri beni e servizi, in diretta concorrenza con altri operatori.

Indiretto

Importante distinzione

Controllo «statico»

Il semplice possesso di partecipazioni non è sufficiente a configurare un'unità economica, quando tale possesso dà luogo solo alla percezione di utili

Controllo «effettivo»

Un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando, direttamente o indirettamente, alla gestione di essa, de essere considerato partecipe alla attività economica

Concetto di *impresa unica*

Impresa unica

Considerando (4) Reg. 1407/2013

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica. *... Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento.* ***Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo d'imprese collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma «de minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate.***

Art. 2, par. 2 Reg. 1407/2013

«si intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni…

1. **Un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa**
2. **Un'impresa ha diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del direttivo o sorveglianza di un'altra impresa**
3. **Un'impresa ha diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria**
4. **Un'impresa, azionista o socia di un'altra impresa, controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.**

Controllo «diretto»

5. **Le impresa, fra le quali intercorre una delle relazioni 1, 2, 3, 4, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate impresa unica**

Controllo «indiretto»

SANTACROCE

SANTACROCE & PARTNERS
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

ROMA
Via Giambattista Vico, 22

segreteria@studiosantacroce.eu
www.studiosantacroce.eu

MILANO
Via di San Vittore al Teatro, 3